

**AMBITO
TERRITORIALE
SOCIALE**



Senigallia

Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa,
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere,
Serra de' Conti, Trecastelli

**REGOLAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE
LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITÀ, DISTURBO MENTALE O SVANTAGGIO**

INDICE

Art.1 Oggetto

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Strumenti

Paragrafo 3.1 - Borsa-lavoro a valenza osservativa

Paragrafo 3.2 - Borsa-lavoro socio -assistenziale, Art. 17 L.R. n. 18/96

Paragrafo 3.3 - Borsa-lavoro di pre-inserimento lavorativo Art. 17 L.R. n. 18/96;

Paragrafo 3.4 – Tirocinio art. 17 L. R. n. 18/96, DGR 1256/08

Paragrafo 3.5 -Tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 196/97, D.M. 142/98, art. 1 commi 34-36 L. 92/2012, DGR 1134 del 29/07/13 che ha sancito le linee guida regionali

Paragrafo 3.6 - Stage in azienda ex art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 18/96

Art. 4 interventi di supporto

Paragrafo 4.1 - interventi di mediazione

Paragrafo 4.2 - interventi di tutoraggio esterno

Art. 5 modalità organizzative e procedurali

Art. 6 lista di attesa

Quadro normativo di riferimento

Allegati

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la realizzazione degli interventi finalizzati all'integrazione lavorativa anche in relazione al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia di Ancona, i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 e l'ASUR AV n. 2 Distretto di Senigallia e dall'U.E.P.E.

ART. 2

Destinatari

I destinatari degli interventi indicati nel presente regolamento, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, di età non superiore ai 65 anni, che abbiano concluso il percorso di istruzione o formazione, salvo le persone indicate al punto d., sono i seguenti:

- a. persone disabili di cui alla L. 68/99;
- b. persone disabili ai sensi della L. 104/92;
- c. persone affette da disturbi mentali, seguite dal Dipartimento di Salute Mentale;
- d. alunni disabili, ai sensi della L.104/92, frequentanti l'ultimo anno della scuola superiore, coinvolti in stage finalizzati a facilitare la transizione scuola-lavoro;
- e. persone in situazione di svantaggio comportante rilevante difficoltà di integrazione lavorativa e rischio di emarginazione e persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, in particolare:
 - o persone in carico all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia;
 - o tossicodipendenti in carico al Dipartimento Dipendenze Patologiche.

Per quanto riguarda le persone svantaggiate di cui al punto e., annualmente i comuni stabiliscono il numero massimo di utenti a cui erogare gli interventi oggetto del presente regolamento.

ART. 3

Strumenti

I Comuni dell'ATS 8, al fine di favorire l'integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate di cui all'Art. 2, si avvalgono degli strumenti ed interventi sotto riportati.

3.1 Borsa lavoro a valenza osservativa (borsa lavoro socio assistenziale), Art. 17

L.R. n. 18/96)

E' rivolta a quelle persone con disabilità (L. 104/92 o attestazione DSM) che non abbiano mai effettuato esperienze di tirocinio o borsa lavoro in una determinata mansione; persone con disabilità non immediatamente collocabili in ambiente lavorativo che possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione e che siano in grado di effettuare l'esperienza senza il supporto di tutor esterni in modo continuativo. Tale percorso si pone l'obiettivo di osservare, comprendere e verificare capacità, abilità caratteristiche funzionali e potenzialità del soggetto in uno specifico ambito lavorativo attraverso l'affiancamento, l'osservazione diretta ed il monitoraggio.

Progettazione: il progetto globale della persona, predisposto dal servizio responsabile della presa in carico, prevede l'opportunità di avviare un percorso di borsa lavoro. Il servizio sanitario competente elabora il progetto di inserimento, monitora e sostiene l'intero percorso, mantenendo contatti con la persona, il tutor aziendale, il tutor esterno (dove presente) e la famiglia, garantisce inoltre la consulenza socio sanitaria all'azienda. Le modalità ed i tempi di verifica del percorso vengono indicati nel progetto.

Durata: Il percorso nella medesima azienda ha una durata massima di 6 mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, in via eccezionale e su motivazione dei servizi che hanno in carico la persona. L'orario settimanale di norma va da un minimo di 9 ore ad un massimo di 30 ore.

Contributo: non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione, quindi ha valore esclusivamente educativo, quale riconoscimento dell'impegno che la persona pone nell'integrarsi nel contesto in cui è inserito e nell'assolvere (o tentare di assolvere) ai compiti affidati.

Il comune eroga un contributo mensile, individuando un importo compreso tra € 103 e € 206.

Sicurezza: spetta all'azienda ospitante garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa.

Coperture assicurative: il comune garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT/RCO.

Tutoraggio: il tutor esterno viene attivato dal comune di residenza, prevedendo un monte ore massimo settimanale di 8 ore.

3.2 Borsa-lavoro socio -assistenziale, Art. 17 L.r. n. 18/96

E' rivolta a quelle persone con disabilità (L. 104/92 o attestazione DSM) non immediatamente collocabili in ambiente lavorativo che possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione, per i quali l'inserimento in realtà produttive assume finalità terapeutiche ai fini dello sviluppo dell'autonomia personale e quale mezzo di integrazione sociale. Il percorso è rivolto a quanti non siano al momento della progettazione impiegabili in un tirocinio o borsa - lavoro di pre - inserimento lavorativo e siano in grado di effettuare l'esperienza senza il supporto di tutor esterni in modo continuativo.

Progettazione: il progetto globale della persona, predisposto dal servizio responsabile della presa in carico, prevede l'opportunità di avviare un percorso di borsa lavoro. Il servizio sanitario competente elabora il progetto di inserimento, monitora e sostiene l'intero percorso, mantenendo contatti con la persona, il tutor aziendale, il tutor esterno (dove presente) e la famiglia, garantisce inoltre la consulenza socio sanitaria all'azienda. Le modalità ed i tempi di verifica del percorso vengono indicati nel progetto e comunque vengono garantite verifiche a cadenza almeno semestrale.

Durata: Il percorso ha una durata massima di due anni, rinnovabili con presentazione di un nuovo progetto. L'orario settimanale di norma va da un minimo di 9 ore ad un massimo di 30 ore.

Contributo: non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione, quindi ha valore esclusivamente educativo, quale riconoscimento dell'impegno che la persona pone nell'integrarsi nel contesto in cui è inserito e nell'assolvere (o tentare di assolvere) ai compiti affidati.

Il comune eroga un contributo mensile, individuando un importo compreso tra € 103 e € 206.

Sicurezza: spetta all'azienda ospitante garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa.

Coperture assicurative: il comune garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT/RCO.

Tutoraggio: : il tutor esterno, a carico del comune di residenza, viene attivato, solo se indispensabile, per brevi periodi nel caso in cui si verificano problemi o si prevedano cambiamenti a livello organizzativo. In vista della scadenza biennale dei progetti il tutor supporta gli operatori dell'UMEA e del DSM nella verifica e valutazione del percorso.

Il monte ore settimanale massimo erogabile è di 8 ore.

Nel caso in cui la persona, precedentemente inserita in borsa lavoro socio – assistenziale, abbia raggiunto maggiori abilità e una maturazione complessiva sufficiente, il servizio responsabile della presa in carico, in collaborazione con il comune interessato e il CIOF, può proporre al datore di lavoro, quale diversa e più adeguata modalità di inserimento, quella di borsa lavoro di pre - inserimento lavorativo.

3.3 Borsa-lavoro di pre-inserimento lavorativo Art. 17 L.r. n. 18/96;

E' rivolta a quei soggetti con disabilità (L. 104/92 o attestazione DSM) che, pur non avendo ancora raggiunta una compiuta maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono quelle abilità – potenzialità di base che possono essere sviluppate attraverso modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo in contesti produttivi.

Sono previste attività di formazione in situazione per avvicinare la persona al mondo del lavoro e per sviluppare, in un contesto reale, competenze relative all'assunzione di ruolo, abilità personali e sociali, ed allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Progettazione: il progetto globale della persona, predisposto dal servizio responsabile della presa in carico, prevede l'opportunità di avviare un percorso di borsa lavoro. Il servizio sanitario competente elabora il progetto di inserimento, monitora e sostiene

l'intero percorso, mantenendo contatti con la persona, il tutor aziendale, il tutor esterno (dove presente) e la famiglia; garantisce inoltre la consulenza socio sanitaria all'azienda. Le modalità ed i tempi di verifica del percorso vengono indicati nel progetto e comunque vengono garantite verifiche a cadenza almeno semestrale.

Durata: Il percorso ha una durata massima complessiva di due anni nella stessa azienda, (anche quale somma di più progetti rinnovati). L'orario settimanale di norma va da un minimo di 12/15 ore ad un massimo di 30 ore.

Contributo: non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione, quindi ha valore esclusivamente educativo, quale riconoscimento dell'impegno dimostrato dalla persona inserita.

Il comune eroga un contributo mensile, individuando un importo compreso tra € 154 e € 309.

Sicurezza: spetta all'azienda ospitante garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa.

Coperture assicurative: il comune garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT/RCO.

Tutoraggio: il tutor esterno, a carico del comune di residenza, viene attivato, solo se indispensabile, con un monte ore settimanale massimo di 8 ore. L'affiancamento in azienda di un tutor esterno viene gradualmente ridotto in presenza di aumentate competenze/autonomie della persona e delle sue capacità di integrarsi con l'ambiente.

3.4 Tirocinio - Art. 17 L.r. n. 18/96

Il tirocinio formativo e di orientamento è previsto dalla normativa sul collocamento al lavoro delle persone con disabilità (L. 68/99 e L. 104/92 o in carico al DSM) come uno degli strumenti di ingresso in realtà produttive pubbliche o private; si tratta di un inserimento di tipo pre - lavorativo finalizzato alla creazione di un rapporto di lavoro.

Rivolto a quelle persone con disabilità, che pur non avendo ancora completato una maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono quelle abilità potenzialità che possono essere sviluppate attraverso modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo.

Può seguire ad un percorso iniziato con borsa lavoro socio – assistenziale o di pre – inserimento lavorativo o essere attivato come prima forma di inserimento in ambiente lavorativo; l'obiettivo è l'assunzione della persona da parte della ditta.

Progettazione: il servizio sanitario competente elabora il progetto di inserimento, monitora e sostiene l'intero percorso, mantenendo contatti con la persona, il tutor aziendale, il tutor esterno (dove presente) e la famiglia, garantisce inoltre la consulenza socio sanitaria all'azienda.

Le modalità ed i tempi di verifica del percorso vengono indicati nel progetto.

Il tirocinio deve essere attivato nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 11 L. 68/99 e prevede inoltre la stipula della convenzione di tirocinio (DGR 1134/13).

Durata: nel caso in cui il destinatario degli interventi sia una persona in possesso di certificazioni ai sensi della L. 68/99 e L. 104/92 o seguita dal DSM, il percorso ha una durata massima di 24 mesi complessivi (DGR1134/13); se si tratta di una persona affetta da disturbi mentali, seguita dal DSM ma non in possesso di certificazione ai sensi della L.68/99, il percorso ha una durata massima di 12 mesi complessivi (DGR 1134/13). L'orario settimanale di norma va da un minimo di 10/12 ore ad un massimo di 40 ore.

Contributo: L'azienda ospitante eroga un contributo minimo di € 350 mensili (DGR1134/13).

Il comune può erogare un contributo mensile, individuando un importo compreso tra € 154 e € 309 (L.r. 18/96).

Sicurezza: spetta all'azienda ospitante garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa.

Coperture assicurative: l'azienda garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT/RCO (DGR 1134/2013).

Tutoraggio:

- Competenze comune: il tutor esterno, a carico del comune di residenza, viene attivato solo se indispensabile con un monte ore settimanale massimo di 8 ore. L'affiancamento in azienda di un tutor esterno viene gradualmente ridotto in presenza di aumentate competenze/autonomie della persona e delle sue capacità di integrarsi con l'ambiente.

- Competenze CIOF: è prevista la funzione di tutoraggio a carico del CIOF (DGR1134/13).

3.5 Tirocinio formativo e di orientamento ai sensi del DGR 1134/13 e/o

L. 68/99

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Si tratta di un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini di orientamento e formazione sono attivati dal CIOF e sono rivolti a:

1. persone senza alcuna certificazione ma in situazione di svantaggio e/o a rischio di emarginazione sociale;
2. disabili di cui all'art.1, della L. 68/99.
3. persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91, in particolare persone in carico all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia - e tossicodipendenti in carico al DDP.

Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

a. Tirocini formativi e di orientamento.

Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con la realtà occupazionale. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.

b. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l'erogazione di ammortizzatori sociali.

c. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, comma1, della Legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

d. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99.

Progettazione: il servizio competente (Comune, UMEA, DSM, DDP, UEPE) elabora il progetto di inserimento, monitora e sostiene l'intero percorso, mantenendo contatti con la persona, il tutor aziendale, il tutor esterno (dove presente) e la famiglia, garantisce inoltre la consulenza sociale o socio sanitaria all'azienda.

Spetta al CIOF formalizzare il percorso con l'impiego di apposita modulistica (DGR1134/13).

Per quanto concerne le persone al punto 1 e 3, viene stipulata una convenzione ai sensi della DGR 1134/13 tra CIOF ed azienda ospitante; per le persone di cui al punto 2, viene stipulata una convenzione ai sensi della DGR 1134/13 ed eventualmente della L.68/99 tra CIOF ed azienda.

Durata: la durata varia in relazione alla tipologia di tirocinio individuato:

1. La durata dei tirocini formativi e di orientamento, (di cui all'articolo 3, lettera a)), non può essere superiore a sei mesi
2. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento, (di cui all'articolo 3, lettera b)), non può essere superiore a sei mesi
3. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati, (di cui all'articolo 3, lettera c)), non può essere superiore a dodici mesi.
4. La durata di tirocini in favore di soggetti disabili, (di cui all'articolo 3, lettera d)), non può essere superiore a ventiquattro mesi.

Contributo: L'azienda eroga un contributo minimo di €350 mensili (DGR1134/13).

Sicurezza: spetta all'azienda ospitante garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa

Coperture assicurative: l'azienda ospitante garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT/RCO.

Tutoraggio: sono previste due figure addette al tutoraggio, una individuata dal soggetto promotore ed una individuata dal soggetto ospitante.

3.6 Stage in azienda ex art. 14, comma 3 bis, L.r. n. 18/96

Lo stage in azienda rappresenta un percorso di transizione scuola – lavoro che consente all'alunno disabile (L. 104/92 o attestazione DSM) un primo approccio alla realtà produttiva per conoscere ritmi, regole, comportamenti propri del mondo del lavoro etc.... L'ente responsabile del percorso è la scuola di riferimento.

Progettazione: il progetto formativo, possibile già dal primo anno di frequenza della scuola superiore, è redatto dalla competente UMEE in collaborazione con la scuola e inserito all'interno del PEP (piano educativo personalizzato).

Contributo: non è previsto alcun contributo a favore della persona inserita.

Sicurezza: spetta all'azienda garantire l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni, in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, nei confronti della persona disabile, tra cui sottoporre la persona a visita medica preventiva all'avvio del Progetto Individualizzato e fornire alla stessa appositi Dispositivi di Protezione Individuale, nonché adeguata informativa

Coperture assicurative: la scuola garantisce le coperture assicurative INAIL e RCT.

Tutoraggio: i comuni possono attivare la presenza di un tutor/educatore che affianchi l'alunno durante lo stage, fino ad un massimo di 8 ore settimanali.

Art. 4

Interventi di supporto

4.1 Interventi di mediazione

I comuni contribuiscono all'erogazione degli interventi di mediazione (in collaborazione con il CIOF) fornendo due Operatori della Mediazione.

L'Operatore della Mediazione interviene all'interno dell'Equipe Integrata ai sensi del Protocollo d'intesa metodologico sottoscritto dal Comune di Senigallia in qualità di Comune Capofila dell'ATS n.8, dall'ASUR Area Vasta n. 2 Distretto di Senigallia e dalla Provincia di Ancona. L'Equipe ha sede c/o il Centro per l'Impiego di Senigallia. L'Operatore della Mediazione espleta le proprie funzioni sia presso la sede dell'Equipe che sul territorio dell'ATS n. 8, attraverso contatti con i comuni, le aziende, i destinatari degli interventi ed i servizi socio sanitari addetti alla presa in carico delle persone con disagio, svolgendo una funzione strategica di raccordo tra i vari soggetti coinvolti.

L'operatore della mediazione svolge i seguenti interventi:

- collaborazione con i componenti dell'Equipe per favorire la realizzazione del Protocollo d'intesa metodologico anche attraverso forme di promozione dello stesso c/o le aziende;
- Analisi delle **aziende** con acquisizione di informazioni finalizzate:
 - all'integrazione banca dati del Centro per l'Impiego;
 - all'abbinamento;
 - all'elaborazione del progetto di integrazione lavorativa.

Tali funzioni vengono svolte in collaborazione con l'operatore addetto del C.I.O.F.

- Conoscenza delle competenze dei **destinatari** attraverso:
 - contatti con i Servizi addetti alla presa in carico;
 - contatti diretti con i destinatari, servizio di orientamento e di preselezione in collaborazione con gli operatori C.I.O.F.;
 - conoscenza "sul campo" delle abilità dei destinatari attraverso la collaborazione con gli operatori addetti al tutoraggio;
- Collaborazione con l'operatore C.I.O.F. per l'abbinamento destinatari/aziende;
- Collaborazione con gli operatori dell'UMEA, DSM, DDP, dell'Area Vasta n. 2 Distretto di Senigallia, UEPE e dei Comuni dell'ATS n.8 per l'elaborazione dei progetti individualizzati di integrazione lavorativa;
- Monitoraggio e sostegno dei progetti di inserimento interagendo con i destinatari, gli operatori referenti per la presa in carico, i tutor e le aziende;
- Documentazione degli interventi svolti con l'utilizzo dell'apposita modulistica.

4.2 Tutoraggio esterno

Dove previsto dal progetto condiviso con l'Equipe di lavoro integrata, i comuni possono disporre l'azione di operatori con funzione di tutoraggio, di sostegno ed accompagnamento delle persone con disabilità (in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92) o di persone in carico al DSM, inserite in percorsi di borsa lavoro o tirocinio ai sensi della L.r. 18/96. L'intervento di tutoraggio si rivolge sia alla persona che al contesto lavorativo in cui questa è inserita.

In particolare il Tutor si occupa di:

- analizzare il contesto aziendale, il tipo di tecnologie e i macchinari utilizzati;
- individuare un referente interno all'azienda che possa inizialmente facilitare l'inserimento e la realizzazione del progetto;

- declinare gli obiettivi del progetto di inserimento in obiettivi specifici a livello operativo;
- supportare la persona, favorirne il processo di inserimento e lo svolgimento della mansione assegnata;
- rilevare le abilità lavorative evidenziate dalla persona nel contesto di lavoro;
- monitorare gli aspetti comportamentali e relazionali della persona inserita, e del contesto al fine di prevenire eventuali difficoltà, anche attraverso la collaborazione dei colleghi di lavoro e del referente aziendale (tutor interno).

Le ore massime settimanali di tutoraggio erogabili sono pari a 8.

L'operatore, in base alla programmazione condivisa, diminuisce la propria presenza in modo graduale, non appena si siano create le condizioni tali da permettere al soggetto inserito di lavorare sempre più in modo autonomo.

Art. 5

Modalità organizzative e procedurali

Accesso e valutazione

I servizi responsabili della presa in carico (UMEE, UMEA, DSM, DDP, UEPE, comuni) sono deputati alla valutazione globale della persona (potenzialità, risorse personali, familiari, territoriali) e alla redazione del "progetto di vita" ove prevedere il progetto individualizzato per la partecipazione al mondo del lavoro e l'inserimento lavorativo.

I comuni, inoltre, sottopongono all'Equipe di lavoro integrata i singoli casi, unitamente ad una prima proposta di progetto individualizzato di inserimento lavorativo (allegato B), ai fini della condivisione da parte di tutti i componenti.

Il CIOF, nel caso in cui si presentino persone in situazioni di particolare difficoltà nella ricerca del lavoro in autonomia, può portare il nominativo dell'interessato (allegato B) all'equipe per l'individuazione di percorsi adeguati allo stesso.

Progettazione

I servizi responsabili della presa in carico della persona da inserire collaborano con gli altri componenti l'Equipe di lavoro integrata alla definizione del progetto individualizzato di inserimento lavorativo (allegato C) fondato sulle risorse e sui vincoli della persona con disabilità (ove necessario approfonditi mediante specifici colloqui di orientamento e preselezione effettuati dall'operatore della mediazione dell'ATS n. 8), tenendo conto

degli strumenti attivabili, delle risorse disponibili, delle opportunità offerte dal territorio.

Formalizzazione e autorizzazione inserimento

Per i percorsi di competenza, borsa lavoro a valenza osservativa, borsa lavoro socio – assistenziale, di pre – inserimento lavorativo e tirocinio (di cui al punto 3.4), il comune di residenza autorizza l'inserimento acquisendo l'istanza della persona interessata (allegato A), il progetto di inserimento (allegato C), e la dichiarazione di impegno (allegato D). Il comune provvede inoltre a trasmettere ai soggetti interessati (persona, azienda ospitante, servizio responsabile della presa in carico e CIOF e Tutor) l'autorizzazione corredata dai seguenti allegati: copia del progetto e della dichiarazione di impegno.

Variazioni: i servizi responsabili della presa in carico della persona inserita comunicano al comune di residenza della stessa (allegato F o allegato C) le variazioni (orario, mansione, luogo); di conseguenza l'amministrazione provvede all'autorizzazione e alla comunicazione delle variazioni proposte ai soggetti interessati, inviando specifica comunicazione e allegando la richiesta dei servizi responsabili della presa in carico della persona inserita (allegato F o allegato C)

Modalità di sospensione o cessazione degli interventi

I servizi responsabili della presa in carico della persona inserita comunicano al comune di residenza della stessa le sospensioni o le cessazioni degli interventi (allegato G), di conseguenza l'amministrazione provvede all'autorizzazione e comunicazione delle variazioni proposte ai soggetti interessati, inviando specifica comunicazione allegando la richiesta dei servizi responsabili della presa in carico della persona inserita (allegato G).

Rinnovi

I servizi responsabili della presa in carico della persona inserita inviano al comune di residenza della stessa il nuovo progetto e la relativa dichiarazione di impegno (allegati C e D). Il comune competente trasmette l'autorizzazione del nuovo progetto ai soggetti interessati corredata dal progetto e dalla dichiarazione di impegno (allegati C e D).

Proroghe

Solo in casi eccezionali, qualora si verifichi la situazione in cui sia indispensabile prorogare di alcuni mesi (massimo 6) la scadenza prevista per i progetti in atto, i servizi responsabili della presa in carico della persona inserita inviano la proposta di proroga al comune di residenza (allegato G) che provvede all'autorizzazione e comunicazione della proroga ai soggetti interessati, inviando specifica comunicazione e allegando la richiesta avanzata dai servizi di cui sopra.

Nel caso in cui si renda necessario prorogare il progetto in atto per un ulteriore periodo (oltre i 6 mesi consentiti), i servizi responsabili della presa in carico della persona elaborano un nuovo progetto, seguendo le modalità di cui al punto precedente (rinnovi)

Sospensioni e cessazioni: i servizi responsabili della presa in carico possono richiedere la sospensione del progetto (allegato G) nelle seguenti situazioni:

- nel caso in cui la persona non rispetti quanto stabilito nel progetto e nella dichiarazione di impegno;
- nell'eventualità che insorgano difficoltà momentanee nell'attuazione del progetto evidenziate dai soggetti coinvolti;
- se la persona inserita necessita di periodi di assenza dal lavoro per malattia superiori ad un mese (consecutivo).

Monitoraggio e verifica: i servizi responsabili della presa in carico, in collaborazione con il Tutor e l'Operatore della Mediazione se presenti, verificano l'andamento del progetto con il coinvolgimento della persona inserita e dell'azienda ospitante (Allegato H).

Erogazione contributo: a seguito della presentazione del foglio di presenze (allegato E), controfirmato dall'azienda e consegnato dalla persona inserita entro il 5 del mese successivo al comune di residenza, quest'ultimo provvede a liquidare il contributo previsto direttamente all'interessato.

Art. 5

Lista di attesa

Nel caso in cui l'attivazione di progetti di integrazione lavorativa proposti dall'Equipe comporti il superamento del budget annuale previsto da ciascun comune, si prevede l'istituzione di una lista d'attesa presso il comune di residenza interessato.

Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento da cui trae spunto il presente regolamento è rappresentato dalle seguenti leggi e deliberazioni:

- ✓ La Legge 5.2.1992 n. 104 che reca la disciplina per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap;
- ✓ L'articolo 17 della Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18, che prevede tirocini e borse lavoro mirati al recupero e all'integrazione delle persone in condizione di disabilità;
- ✓ Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 196/97, D.M. 142/98, art. 1 commi 34-36 L. 92/2012, DGR 1134 del 29/07/13 che ha sancito le linee guida regionali;
- ✓ Linee guida nazionali in materia di tirocini 24 gennaio 2013;
- ✓ DGR 227/2010, DGR 451/2010, DGR 677/2010 relative all'approvazione degli schemi di accordo di programma tra gli Enti competenti per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e modulistica;
- ✓ Accordo di programma per l'integrazione scolastica alunni disabili nelle scuole della Provincia di Ancona sottoscritto a novembre 2011;
- ✓ La Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- ✓ La Legge 8.11.2000, n. 328 - Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- ✓ Il Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 306 del 1°.3.2000 - titolo V - L'integrazione socio -sanitaria);
- ✓ Il Progetto Obiettivo "Tutela della Salute Mentale" 1998-2000, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999;
- ✓ Il Piano Sanitario Regionale 2003-2005, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 30 giugno 2003;
- ✓ La deliberazione amministrativa n. 41 del 20.03.2012 "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 4 giugno 1996, N° 18 e successive modificazioni per gli anni 2012 e 2013";
- ✓ Legge 381/91 "*Disciplina delle cooperative sociali*";
- ✓ Il Piano Sociale triennale d'Ambito 2010- 2012 dell'Ambito Territoriale Sociale n.8;

- ✓ DGR 1256 del 29/09/2008 recante *"Indirizzi relativi ai compiti delle Province, delle Zone ASUR e degli Enti Locali per l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro"*;
- ✓ Delibera Comitato dei Sindaci n. 14 del 28/01/2011 *"D.G.R. n. 1256 del 29/09/2008 – Indirizzi relativi ai compiti delle Province, delle Zone ASUR e degli Enti Locali per l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro - Protocollo d'intesa metodologico per la definizione di percorsi integrati finalizzati al recupero sociale e all'integrazione lavorativa di persone con disabilità fisica, psico-fisica (intellettiva), sensoriale, psichica (psichiatrica) – Esame e approvazione"*

Allegati

- Allegato A - domanda destinatario
- Allegato B - scheda invio
- Allegato C - progetto
- Allegato D - dichiarazione di impegno
- Allegato E - foglio presenze
- Allegato F - variazione di orario
- Allegato G - sospensioni
- Allegato H - verifica